

Circol@re nr. 29 del 14 aprile 2020

“DECRETO LIQUIDITÀ”

Operative le nuove MISURE per la LIQUIDITÀ alle PMI, lavoratori autonomi ed artigiani

a cura del Dott. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore legale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 8 aprile 2020, n. 2,3 sono entrate in vigore il 9 aprile alcune disposizioni finalizzate a favorire l'accesso al credito, ad assicurare la continuità delle imprese nella fase emergenziale e a sostenere la liquidità delle imprese, di grande e minore dimensione, con prestiti garantiti dallo Stato e il rafforzamento del Fondo di garanzia per le Pmi.

Oltre alle specifiche disposizioni relative alle nuove **sospensioni dei versamenti tributari / contributivi**, previste dagli artt. 18 e 21 del citato Decreto (**vedi ns. circolare n. 28 del 09.04.20**) il Legislatore ha introdotto ulteriori previsioni, di seguito esaminate,

FONDO di GARANZIA PMI (Art. 13)

Tra le varie misure, si prevede che **fino al 31 dicembre 2020**:

- 1. la garanzia può essere concessa a titolo gratuito;**
- 2. l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;**
- 3. sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;**
- 4. la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa**

autorizzazione della Commissione Ue;

- 5.** la percentuale di **copertura della riassicurazione** è incrementata al **100%** dell'importo garantito dal **Confidi** o da **altro fondo di garanzia**, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, **previa autorizzazione della Commissione Ue;**
- 6.** la **riassicurazione** può essere innalzata al **100%** dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, **a condizione che le garanzie** da questi rilasciate **non prevedano il pagamento di un premio** che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto;
- 7.** sono ammissibili alla **garanzia del Fondo**, per la **garanzia diretta** nella misura dell'**80%** e per la **riassicurazione** nella misura del **90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia**, a condizione che le garanzie da questi rilasciate **non superino la percentuale massima** di copertura dell'**80%**, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il **nuovo finanziamento** preveda l'erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad **almeno il 10%** dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

PRESTITI GARANTITI

Le ipotesi di garanzia concedibili previste dal decreto sono:

- **garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, SENZA ALCUNA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO**, alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni **la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19**, attestata da dichiarazione autocertificata, e in presenza di determinati requisiti;
- **garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro**, alle PMI **CON APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO DI CREDITO**, in presenza di determinati requisiti;
- **garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro**, con possibilità di arrivare al 100% **CON LA CONTROGARANZIA DEI CONFIDI**, in presenza di determinati requisiti.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina [Facebook](#)

